Informatica Trentina SpA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA (ANCHE DELLE VETRATE ESTERNE) PRESSO LA SEDE DI INFORMATICA TRENTINA S.P.A. – CIG 2614958B98

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO 4

ART. 2 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI 5

ART. 3 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 10

ART. 4 – PRESTAZIONI GIORNALIERE 10

ART. 5 – PRESTAZIONI PERIODICHE 11

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 13

ART. 7 – PULIZIA DI LOCALI PARTICOLARI E APPARECCHIATURE 13

ART. 8 – GESTIONE DEI RIFIUTI 13

ART. 9 – ACCESSI ED ORARI DI LAVORO 14

ART. 10 – SERVIZI IGIENICI 14

ART. 11 – SUBAPPALTO 15

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA 15

ART. 13 – GESTIONE DEI RISCHI E SICUREZZA SUL LAVORO 17

ART. 14 – COPERTURA ASSICURATIVA 17

ART. 15 – COMUNICAZIONI ALLA COMMITTENTE 17

ART. 16 – OBBLIGHI A TUTELA DEI LAVORATORI 18

ART. 17 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 18

ART. 18 – TUTELA DEI POSTI DI LAVORO 19

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA 19

ART. 20 – VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI 20

ART. 21 – VERIFICHE 21

ART. 22 – PENALI 21

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 22

ART. 24 – GESTIONE E CONTROLLO 24

ART. 25 – RINVIO.....24

ART. 26 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 24

ART. 27 – MODIFICHE.....24

ART. 28 – FORO COMPETENTE.....25

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....25

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONE 27

ART. 1 – Oggetto e durata dell'appalto

I servizi di pulizia - a basso impatto ambientale - di cui al presente appalto si riferiscono a tutti i locali, servizi, infissi e relative cornici, davanzali e qualsiasi altra pertinenza degli spazi occupati da Informatica Trentina S.p.A., nonché ai relativi arredi ed attrezzature, così come stimati nel documento "Allegato A del Capitolato speciale d'appalto - Superfici pulizie", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente appalto, così come tutta la documentazione relativa alla gara con riferimento al codice **CIG 2614958B98**.

Il servizio in appalto comprende:

- prestazioni giornaliere (cinque giorni a settimana) presso gli uffici della sede di Informatica Trentina S.p.A.,
- prestazioni periodiche presso gli uffici della sede di Informatica Trentina S.p.A.,
- interventi di pulizia delle vetrate esterne dell'immobile sede di Informatica Trentina S.p.A.

La sede di Informatica Trentina si trova presso l'immobile denominato "CENTRONORD DUE", ubicato in Trento - Via G. Gilli n. 2.

Rientra nell'appalto, separatamente contabilizzata, la pulizia delle vetrate esterne dell'immobile, degli infissi e dei telai, delle fasce in acciaio, del tunnel d'ingresso all'edificio, delle parti grigliate per la sola superficie esterna, della parte esterna del piano terra, della porta metallica di ingresso al seminterrato, delle parti metalliche del piano tecnologico.

Il presente appalto ha la durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di consegna del servizio conseguente alla stipulazione del contratto e con scadenza annuale posta al 31 dicembre di ogni anno.

Informatica Trentina (di seguito anche Committente) si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto alla scadenza annuale (31 dicembre), tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza contrattuale annua.

Nel caso in cui, al termine del contratto, Informatica Trentina non avesse completato la procedura per una nuova assegnazione, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo.

In caso di trasferimento della Committente ad altra sede ubicata nel territorio del comune di Trento, l'Impresa si impegna sin d'ora all'effettuazione dei servizi oggetto del

presente Capitolato Speciale e non potrà richiedere alcuna variazione dei corrispettivi unitari al metroquadro di cui al successivo art. 17, indicati nell'offerta economica.

L'impresa si obbliga, entro il primo mese dalla data di avvio del servizio (anche in caso di avvio anticipato), ad effettuare la pulizia dell'edificio svolgendo tutte le prestazioni indicate ai successivi artt. 4 e 5.

ART. 2 – Modalità di prestazione dei servizi

I servizi oggetto dell'appalto devono essere prestati in conformità alla disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei relativi allegati, del Contratto e dell'offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, nonché delle disposizioni richiamate in tutti i documenti di cui sopra.

L'Impresa appaltatrice deve espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci. L'impresa deve provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti. Resta a carico della Committente la sola fornitura dell'acqua e della corrente elettrica necessaria all'espletamento del servizio; è esclusa la fornitura di corrente elettrica per piattaforme aeree, lavatrici ed attrezzature non direttamente pertinenti al servizio.
Eventuali attrezzature impiegate per la realizzazione di pulizie previste nel presente Capitolato e relative a superfici non raggiungibili direttamente dal piano di calpestio dovranno essere idonee ad assicurare l'esecuzione accurata del servizio nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di salvaguardia dei lavoratori addetti, evitando qualsiasi danno o pregiudizio all'integrità degli immobili oggetto del servizio.
È fatto espresso divieto di operare sulle aiuole o zone verdi.
Nell'esecuzione dei lavori di cui sopra l'Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare all'Azienda Provinciale per i servizi Sanitari - Direzione Igiene e Sanità Pubblica - Unità Operativa Prevenzione e Protezione, la data di inizio dei lavori di ogni singolo intervento.

Il servizio di pulizia deve essere effettuato con i prodotti con le caratteristiche di seguito descritti.

1. Devono essere utilizzati esclusivamente prodotti detergenti e di trattamento rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità - dosaggi - avvertenze di pericolosità).
2. Devono essere utilizzati almeno 3 prodotti a Marchio Ecolabel o equivalente o che comunque abbiano le seguenti caratteristiche tecniche specifiche:

a. assenza di alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati;
b. assenza di EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi sali;
c. assenza di muschi azotati e muschi policiclici.

3. I prodotti non devono contenere ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse), ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche, in una quantità che superi lo 0,01% del peso del prodotto finale:
   - R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti), R45 (può provocare il cancro), R49 (può provocare il cancro per inalazione);
   - R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R60 (può ridurre la fertilità), R61 (può danneggiare il feto), R62 (possibile rischio di ridotta fertilità), R63 (possibile rischio di danni al feto);
   - R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R51-53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico);
   - R59 (pericoloso per lo strato di ozono);
   - R68 (possibilità di danni irreversibili).

   Questi criteri non si applicano ai biocidi.
4. La concentrazione di qualsiasi sostanza o ingrediente classificato con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/45/CE e successive modifiche non deve superare lo 0,1 % del peso del prodotto finale.
5. Il prodotto può contenere solo biocidi che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo.
6. Con la definizione "cera protettiva antisdrucciolo", utilizzata nei seguenti articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si identificano esclusivamente quei prodotti protettivi (cere, sigillanti, spray, ecc...) che garantiscono dei risultati conformi a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, nr. 236, il quale recita testualmente:
   "Per pavimentazione <u>antisdrucciolevole</u> si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC 6/81, sia superiore ai seguenti valori:
   - 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
   - 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
   <u>I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidati o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova</u>."
7. Per i prodotti sanificanti, inoltre, è indispensabile fornire la documentazione sperimentale di Ente abilitato che attesti la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica. Le concentrazione d'uso devono quindi garantire l'efficacia antibatterica indicata da detta documentazione.

8. È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:
   - acido cloridrico;
   - ammoniaca.
9. È vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sui pavimenti in P.V.C., linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.

L'Appaltatore si impegna, prima dell'inizio del servizio, a chiedere al produttore la dichiarazione attestante che i prodotti utilizzati per l'espletamento del servizio non contengano le sostanze di cui ai punti 1), 2), 3) (nel caso in cui i prodotti non abbiano certificazione ecolabel o equivalente), 4), 5), 6), 7), 8), e 9) del presente articolo ed a fornire copia sia della citata richiesta e della relativa risposta. Nel caso in cui, come indicato al punto 2), l'Impresa abbia presentato 3 prodotti con marchio ecolabel o equivalente, la stessa dovrà fornire copia in corso di validità dei relativi certificati.
L'Impresa dovrà fornire, inoltre, prima dell'inizio dei lavori, le schede delle tipologie dei prodotti utilizzati, con precisazione delle loro caratteristiche qualitative e delle concentrazioni che si intendono adottare per le pulizie per ciascuna specifica superficie: per i servizi igienici, in particolare, dovrà essere precisato il tipo di agente sanificante adottato per l'abbattimento della carica batterica, per ogni tipo di superficie presente nei servizi stessi.
Dovrà essere specificata la tecnica e la metodologia di lavoro prevista per le prestazioni ordinarie e periodiche.
La Committente si riserva di effettuare prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti, secondo le disposizioni del presente capitolato, nonché l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni. La verifica verrà fatta a spese dell'Aggiudicataria in un laboratorio terzo indipendente accreditato e concordemente individuato tra le parti.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative di settore.

Con riferimento alla pulizia delle vetrate esterne, l'Impresa si impegna ad eseguire il servizio mediante distinti interventi, entro un numero massimo non garantito di 3 (tre) nel corso dell'anno, indicativamente nei periodi marzo-aprile, luglio-agosto, ottobre-novembre. La Committente si impegna, sin d'ora, a far svolgere un numero minimo di interventi di pulizia delle vetrate pari a 1 (uno) per ogni anno di vigenza del contratto.
La Committente non garantisce e non è vincolata all'attivazione dell'ulteriore numero di interventi di pulizia delle vetrate fino al raggiungimento delle quantità massime previste (pari a 3 (tre) nel corso di ogni anno di vigenza del contratto).

La data esatta di inizio intervento verrà di volta in volta concordata con il referente di Informatica Trentina e dovrà svolgersi esclusivamente nei giorni non feriali (sabati, domeniche o altre festività).
Il servizio dovrà essere svolto normalmente entro i 30 (trenta) giorni successivi, salvo motivati casi di forza maggiore (pioggia persistente - vento forte), che saranno vagliati di volta in volta da Informatica Trentina, durante i quali il lavoro potrà essere sospeso in quanto possa comportare pericolo all'incolumità del personale addetto.
Il servizio è da effettuarsi con l'uso di idonei materiali e specifici prodotti in modo tale da non provocare deterioramenti all'immobile e al terreno circostante e consiste nelle seguenti prestazioni:
a) pulizia a fondo delle vetrate esterne;
b) pulizia a fondo degli infissi in alluminio;
c) pulizia a fondo delle fasce di rivestimento in acciaio;
d) pulizia a fondo del tunnel di ingresso all'edificio, compresa la copertura in plexiglas;
e) pulizia a fondo delle parti grigliate dell'edificio; è inclusa la pulizia delle superfici interne delle griglie stesse;
f) pulizia a fondo della porta metallica scorrevole di accesso al seminterrato;
g) pulizia a fondo delle parti metalliche poste al piano tecnologico;
h) pulizia a fondo delle porte metalliche esterne d'ingresso al piano terra.
I prodotti utilizzati dovranno essere atossici e con biodegradabilità superiore al 90%.
L'aggiudicataria si impegnerà inoltre a:

- utilizzare esclusivamente prodotti rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità - dosaggi - avvertenze di pericolosità);
- utilizzare prodotti a Marchio Ecolabel o equivalente o che comunque abbiano le seguenti caratteristiche tecniche specifiche:
    a. assenza di alchilfenoletossilati (APEO) e relativi derivati;
    b. assenza di EDTA (etilendiamminatetracetato) e relativi sali;
    c. assenza di muschi azotati e muschi policiclici.
- utilizzare prodotti che non contengano ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse), ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/ 45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche;
- non utilizzare spray contenenti gas propellenti;
- smaltire direttamente i prodotti chimici di risulta dall'effettuazione del servizi, in conformità alle norme vigenti in materia.

Il servizio dovrà essere effettuato unicamente con l'uso di piattaforme aeree semoventi a braccio telescopico con elevazione e sbraccio tali da assicurare la pulizia di ogni settore dell'immobile. Detta attrezzatura potrà operare esclusivamente sull'anello asfaltato che circonda l'edificio in questione, con divieto di operare sulle aiuole o sul marciapiede immediatamente ad esso prospiciente.
E' escluso l'uso, in ogni caso, di ponteggi fissi o mobili.

Tutti i lavori sopra descritti, nonché tutti gli altri inerenti alla globalità del servizio richiesto, dovranno essere effettuati dall'Impresa a regola d'arte e con completa soddisfazione della Committente, pena la risoluzione del contratto.
Sono inoltre a carico dell'Impresa aggiudicataria gli eventuali oneri relativi al pagamento dalla tassa relativa alla richiesta di occupazione del suolo pubblico.

ART. 3 – Obblighi nei confronti del personale

L'Impresa si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dalla stessa utilizzato, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, da contratti collettivi di lavoro, dalle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e da quelle disposizioni che verranno emanate nel corso del periodo di validità contrattuale, in quanto applicabili.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, che non potrà pertanto avanzare pretese di compensi ad alcun titolo nei confronti di Informatica Trentina.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008, il personale occupato dall'Impresa dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Il personale occupato durante lo svolgimento delle attività presso gli uffici di Informatica Trentina o altre eventuali sedi di Clienti della stessa sarà tenuto ad esporre la tessera di riconoscimento così come definita al comma precedente, durante tutto lo svolgimento delle attività lavorative contrattualmente definite.

Informatica Trentina mette a disposizione dell'Impresa e delle risorse dalla stessa utilizzate il documento "Piano di emergenza" che potrà essere consultato previa richiesta da formularsi per iscritto al referente del Contratto.

Informatica Trentina si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa, in qualsiasi momento, una certificazione degli Enti previdenziali competenti, attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché una "dichiarazione liberatoria" dal competente Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, relativamente all'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e all'inesistenza di pendenze sentenziali per controversie di lavoro promosse dai dipendenti.

ART. 4 – Prestazioni giornaliere

Le prestazioni giornaliere prevedono:

1. pulitura dei pavimenti nel seguente modo:

a) aspirazione con attrezzatura specifica dei pavimenti in moquette e/o degli eventuali tappeti, usando le necessarie precauzioni;
b) scopatura ad umido di tutti i tipi di pavimento da effettuare con garze a perdere imbevute di apposito detergente ivi comprese le superfici sottostanti alle cassettiere mobili, ai carrelli o ad altri arredi di facile rimozione;
c) lavaggio, sanificazione e deodorazione con idonea soluzione dei servizi igienico-sanitari, ivi compresa la pulizia degli specchi e dei rubinetti;

2. pulizia ad umido degli arredi, attrezzature (lampade da tavolo, calcolatrici, ecc..), delle scrivanie, loro accessori (cassettiere, allunghi dattilo, tavoli, ecc.), dei piani di servizio e davanzali interni;
3. svuotamento dei cestini e sostituzione, ove necessario, del sacco a perdere ed eventuale lavaggio dei cestini stessi; pulizia e lavaggio dei posacenere e asporto ai pertinenti centri di raccolta in appositi sacchi del materiale di risulta (vedi art. 8);
4. pulizia negli atrii d'ingresso, delle eventuali vetrate, porte di accesso nonché dei locali di portineria e guardiole del personale di vigilanza;
5. pareti e soffitti dovranno essere tenuti puliti da polvere e ragnatele;
6. lavaggio vetreria di Presidenza e Direzione Generale per ricevimenti e rappresentanza.

Le prestazioni per il servizio giornaliero dovranno essere svolte da almeno 7 persone con un minimo di orario di 2.45 ore cad., ovvero con il numero di persone ed il minimo di orario presentati da parte dell'Aggiudicataria in sede di offerta.

ART. 5 – Prestazioni periodiche

Le prestazioni periodiche prevedono:

Frequenze settimanali:

1. lavaggio a fondo, tassativamente nell'ultimo giorno lavorativo della settimana, di tutti i tipi di pavimento, ad esclusione di quelli in moquette, utilizzando appositi detersivi per ogni tipo di superficie;
2. lavaggio e sanificazione accurata dei corrimano, delle maniglie, delle pareti interne degli ascensori e degli apparecchi telefonici.

Frequenze quindicinali:

3. lucidatura e ripristino della lucentezza, con sistema di tipo spray-cleaning con macchina ad alta velocità dotata di aspiratore e filtro totale, dei pavimenti di corridoi, atrii ed ingressi la cui manutenzione sia attuata con cere sintetiche.

Frequenze mensili:

4. lavaggio e sanificazione mediante l'impiego di prodotti di comprovata efficacia battericida e sanitizzante delle piastrelle di rivestimento dei servizi igienici;

5. pulizia delle superfici radianti (termosifoni, condizionatori, ecc.);
6. pulizia delle terrazze, poggioli, locali uso magazzino, archivi-deposito;
7. aspirazione con attrezzatura specifica dei divani, poltrone, poltroncine e sedie con rivestimento in tessuto;
8. lucidatura e ripristino della lucentezza, con sistema di tipo spray-cleaning, con l'uso di macchina ad alta velocità dotata di aspiratore e filtro totale, di tutti i pavimenti - escluse le superfici di cui al precedente punto "Frequenze quindicinali" - la cui manutenzione sia attuata con cere sintetiche;
9. lavaggio con apposito detergente delle porte, portoncini, porte a vetro e sportelli.

Frequenze quadrimestrali:

10. pulizia con apposito detergente della parte esterna di armadi ed interpareti;
11. pulizia dei corpi illuminanti;
12. pulizia con apposito detergente di tutte le superfici vetrate interne, relativi infissi e veneziane ove esistenti;
13. pulizia dei posti macchina interni riservati alla Società.

Frequenze semestrali:

14. lavaggio radicale dei pavimenti freddi mediante l'uso di monospazzola o analoga attrezzatura;
15. lavaggio con sistema ad estrazione di liquidi, o con altro efficace sistema equivalente, dei pavimenti in moquette.

Frequenze annuali:

16. deceratura radicale mediante l'uso di macchinari ed appositi prodotti e successiva stesura di numero tre mani di cera protettiva antisdrucciolo, dei pavimenti in p.v.c., gomma, linoleum e legno. In presenza di particolari situazioni o di pavimenti galleggianti, tale operazione dovrà essere effettuata con procedimento a secco utilizzando apposita attrezzatura. Questi interventi dovranno essere effettuati tassativamente entro trenta giorni dalla data di decorrenza dell'appalto e degli eventuali rinnovi;
17. lavaggio radicale mediante l'uso di macchinari ed appositi detersivi e successiva stesura di numero due mani di cera protettiva antisdrucciolo, dei pavimenti di cui al punto precedente, da effettuarsi entro il settimo mese dalla data di decorrenza dell'appalto e degli eventuali rinnovi;
18. pulizia radicale con apposito detergente dei controsoffitti;
19. lavaggio delle tende, non del tipo frangisole, da effettuarsi iniziando dopo lo spegnimento degli impianti di riscaldamento (comunque non prima del 15 aprile), ed ultimandolo entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Il calendario dettagliato degli interventi relativi ad ogni singolo edificio (specificando la rimozione ed il riposizionamento), dovrà pervenire ai Servizi Generali entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.

Le prestazioni per il servizi periodici, ad esclusione dei punti 14), 15), 16), 17), 18) e 19), dovranno essere svolte da almeno 1 persona con un minimo di orario di 4.00 ore cad., ovvero con il numero di persone ed il minimo di orario presentati da parte dell'Aggiudicataria in sede di offerta.

ART. 6 – Programmazione dei lavori

L'Impresa appaltatrice, entro 4 settimane dall'assunzione del servizio di pulizia, dovrà trasmettere ai Servizi Generali della Committente il calendario annuale degli interventi di pulizia di cui all'art. 5. Eventuali variazioni di calendario dovranno essere immediatamente segnalate per iscritto.
Le elencazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5 non hanno carattere esaustivo e non esimono l'Impresa dagli ulteriori adempimenti utili all'esecuzione delle operazioni necessarie per eventuali esigenze peculiari di igiene e sanificazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.
Le metodologie e le operazioni descritte nella relazione di offerta tecnica presentata dall'impresa in sede di gara sono per essa vincolanti, anche ove prevedano variazioni migliorative rispetto alle prestazioni indicate ai precedenti artt. 4 e 5, pena l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 22 e 23.

ART. 7 – Pulizia di locali particolari e apparecchiature

La pulizia dei locali adibiti a Centro Elaborazioni Dati e sede del centralino deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni, per non danneggiare le apparecchiature ivi installate, usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti; solo in caso di necessità potranno essere usati panni umidi.
Analoghe precauzioni devono essere adottate per la pulizia delle apparecchiature elettriche o elettroniche suscettibili di danneggiamento ubicate negli uffici della Committente.

ART. 8 – Gestione dei rifiuti

L'Impresa appaltatrice è tenuta anche allo sgombero dei materiali di risulta dello svuotamento dei cestini e dei posacenere ed in genere quanto raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia, il quale dovrà essere depositato, racchiuso in idonei

sacchi (di materiale previsto dalla specifica normativa di legge del settore) forniti dall'Impresa appaltatrice, nel relativo centro di raccolta di pertinenza dell'immobile.
Presso la Committente è attivata la procedura della raccolta differenziata della carta e della plastica. Per la carta dovrà essere attuata la speciale procedura che prevede, a cura dell'Impresa appaltatrice, lo svuotamento della carta contenuta in appositi cestini ed il conferimento della stessa negli appositi cesti di ricezione. La plastica dovrà essere raccolta e conferita al più vicino posto di raccolta comunale.
La Committente si riserva la facoltà di rivalsa per eventuali sanzioni addebitate alla stessa a seguito di violazione della specifica normativa di legge in materia di smaltimento rifiuti, qualora risulti palesemente la responsabilità dell'Impresa appaltatrice.

ART. 9 – Accessi ed orari di lavoro

Il servizio di pulizia giornaliero deve essere eseguito nei giorni feriali e al di fuori del normale orario di lavoro tra le ore 17.00 e le ore 21.00 e tra le ore 04.00 e le ore 08.00, salvo diverse indicazioni.
La pulizia periodica dei vetri potrà essere effettuata anche in orari d'ufficio, previa intesa con i Servizi Generali della Committente.
L'Impresa aggiudicataria, all'inizio dell'appalto, potrà ritirare le tessere magnetiche abilitate all'apertura dei portoncini di ingresso alla Società, in caso di smarrimento o furto l'Impresa aggiudicataria dovrà avvisare immediatamente i Servizi Generali della Committente e presentare la denuncia alle autorità competenti. L'Impresa incaricata sarà altresì ritenuta responsabile per qualsiasi altro danno cagionato ad Informatica Trentina SpA nel contesto delle attività concernenti il presente Capitolato.
Analogamente al termine del rapporto contrattuale rimane a carico dell'Impresa cessante l'appalto la restituzione delle tessere magnetiche ai Servizi Generali della Committente.

ART. 10 – Servizi igienici

L'Impresa appaltatrice si impegna a fornire e distribuire a proprie cure e spese, a ciclo continuo, il sapone, la carta igienica, gli asciugamani (salviette), eventuali copriwater necessari per i servizi igienici, nonché i sacchetti a perdere per i cestini.
L'Impresa, inoltre, dovrà fornire per ogni servizio igienico il deodorante e i contenitori per gli assorbenti femminili.
In caso di applicazione di dosatori o affini e/o sistemi specifici di asciugatura, l'Impresa è tenuta a fornire a ciclo continuo il relativo materiale di ricambio, quale ad esempio, soluzioni detergenti liquide, asciugamani a rotolo, salviette di carta, rotoli di carta, ecc..

ART. 11 – Subappalto

E' fatto divieto all'Aggiudicataria di cedere il Contratto.
In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il subappalto della presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
L'Impresa aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché, agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 del L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che la stessa Aggiudicataria ha via corrisposto ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 12 – Responsabilità dell'Impresa

L'Impresa è tenuta ad adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari, secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme di prudenza e le condizioni della buona tecnica, per evitare danni a persone o cose. L'Impresa si impegna pertanto ad adempiere con la migliore diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni contrattuali, tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
L'Impresa è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti, ivi comprese le spese di ripristino, penalità, perdita di profitti, costi e spese, anche legali, per l'interruzione di attività, che Informatica Trentina si trovi a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento od inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal presente Contratto.
L'Impresa è altresì responsabile per danni subiti da cose di sua proprietà o infortuni di persone che con essa collaborino o siano impiegate alle sue dipendenze e si impegna a tenerne indenne Informatica Trentina, salvo il caso di dolo o colpa grave di quest'ultima, tanto nel caso di cui al presente, come in quello di cui al precedente comma, anche in sede giudiziale.
Detta responsabilità dell'Impresa non sussiste solo ed esclusivamente quando l'inconveniente possa essere ascritto a vizi e difetti non riconducibili alla sfera di controllo ed influenza della stessa o che non siano conseguenza degli inadempimenti in parola. La responsabilità dell'Impresa è altresì esclusa nelle ipotesi di forza maggiore, quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi, esplosioni, incidenti, epidemie,

interruzioni od anomalie nei servizi postali, telegrafici, telefonici o di altri mezzi di comunicazione, salvo che, rimossi tali impedimenti, l'Impresa medesima non abbia indotto, per fatto o colpa ad essa addebitabile, ulteriori ritardi nel ripristino del normale livello delle prestazioni a suo carico.
L'Impresa appaltatrice è responsabile dei danni arrecati al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari ecc. ed agli immobili, nonché alla sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della Committente o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'espletamento del servizio di pulizia, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
L'Impresa appaltatrice è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Committente.
La Committente si riserva di chiedere che presso determinate strutture sia impiegato personale di provata e sicura affidabilità in tal senso, in caso di sostituzione per malattia, ferie, o quant'altro, dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del personale sostituito, che dovrà possedere le medesime caratteristiche sopra richieste.
Lo svolgimento del servizio da parte dell'Impresa dovrà avvenire con l'utilizzo unicamente di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o indeterminato.
In occasione del primo ingresso nella sede di Informatica Trentina, o nella diversa sede da questa individuata, ogni risorsa impiegata dall'Impresa per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto dovrà consegnare al referente di Informatica Trentina una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - il cui modello è riportato in allegato - con la quale l'Impresa, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, provvederà a dichiarare che con la risorsa medesima è in essere un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato.
La mancata consegna, al referente di Informatica Trentina, della dichiarazione di cui al precedente periodo – completa di copia del documento d'identità della risorsa impiegata e della sottoscrizione di quest'ultima per presa visione - non consentirà lo svolgimento di alcuna attività contrattualmente prevista da parte della risorsa. Eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività contrattuali dipendenti dalla mancata tempestiva consegna della dichiarazione – o dalla consegna di una dichiarazione incompleta - daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 22 del Capitolato.
In caso di falsità nelle dichiarazioni rilasciate ad Informatica Trentina - nonché di intervenute modifiche nelle situazioni dichiarate non comunicate immediatamente ad Informatica Trentina - quest'ultima avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, procedendo quindi ad applicare, oltre alle penali ricorrenti in fattispecie, una ulteriore penale di importo pari al 50% dell'ammontare del corrispettivo previsto, nonché a procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.

ART. 13 – Gestione dei rischi e sicurezza sul lavoro

È d'obbligo e responsabilità dell'Impresa appaltatrice adottare, nell'esecuzione dei lavori, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte della Committente, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti della Committente e dei terzi.
L'Impresa si impegna inoltre ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di pulizia i propri dipendenti, obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza sui cantieri oggetto dei lavori, volta ad identificare eventuali ulteriori rischi specifici ed a adottare le cautele e misure del caso.
Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa appaltatrice dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.

ART. 14 – Copertura assicurativa

L'Impresa appaltatrice è tenuta a sottoscrivere per tutta la durata dell'appalto e con primaria Compagnia di Assicurazioni una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali nell'espletamento dei lavori inerenti l'appalto medesimo, sollevando con ciò la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità.
I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 Euro) - unico - rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.
Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso la Committente prima della firma del contratto.

ART. 15 – Comunicazioni alla Committente

L'Impresa appaltatrice, entro il termine di inizio del servizio di pulizia e successivamente qualora vi siano variazioni, dovrà trasmettere ai Servizi Generali della Committente l'elenco del personale comunque impiegato nei servizi di pulizia (giornaliera, periodica e

straordinaria) con l'indicazione degli orari assegnati ad ogni singola unità lavorativa; dovrà inoltre, essere comunicato un elenco riportante le generalità del referente/i cui la Committente potrà rivolgersi per comunicazioni, informazioni e richieste, i quali dovranno possedere i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, pena le sanzioni di cui ai successivi artt. 22 e 23.
La Committente si riserva inoltre la facoltà di verificare l'attuazione delle disposizioni e normative in materia di avviamento al lavoro.

ART. 16 – Obblighi a tutela dei lavoratori

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria nonché quello integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori nel corso dell'appalto e ad adempiere a tutti gli obblighi di Legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.
Per il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle Società Cooperative appaltatrici costituisce riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Categoria, ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali.
L'Impresa appaltatrice solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la Committente in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui al precedente comma.
La Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa appaltatrice, in qualsiasi momento, una certificazione degli Enti previdenziali competenti, attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché una "dichiarazione liberatoria" rilasciata dal competente Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, relativamente all'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e all'inesistenza di pendenze vertenziali per controversie di lavoro promosse da dipendenti.

ART. 17 – Modalità di pagamento

Per l'espletamento del servizio di pulizia la Committente corrisponderà all'Impresa appaltatrice, l'importo risultante dall'offerta economica della stessa.
Nel corrispettivo di cui al precedente comma sono ricompresi i costi relativi ai rischi di natura interferenziale, pari a complessivi **€ 4.200,00 (quattromiladuecento/00)** oltre all'I.V.A., così come quantificati nell'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).
La Committente effettuerà il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per servizi omessi o non

regolarmente eseguiti, mediante bonifico bancario a 30 gg. d.f., previa presentazione di fattura mensile posticipata per le prestazioni effettivamente eseguite.
Il pagamento della fattura sarà subordinato alla verifica del rapporto dettagliato dei servizi erogati, che l'Impresa dovrà allegare alla fattura.
Con riguardo agli interventi relativi alle vetrate esterne, l'Impresa emetterà la fattura previa redazione di un certificato di regolare esecuzione controfirmato dal responsabile della Committente.
La Committente procederà al pagamento dei corrispettivi dovuti previa esibizione da parte dell'Impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi in materia previdenziale ed assicurativa, l'Amministrazione, corrisponderà le somme dovute direttamente all'INPS ed all'INAIL.
È esclusa qualsiasi cessione di credito.
I costi relativi ai rischi di natura interferenziale, così come quantificati nell'allegato documento Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze potranno essere evidenziati separatamente nella prima fattura emessa.
In caso di ritardo nel pagamento delle fatture rispetto al termine sopra specificato, in espressa deroga all'art.5 del D.Lgs. 231/2002, verranno riconosciuti all'Impresa interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 cod. civ..

ART. 18 – Tutela dei posti di lavoro

L'Impresa appaltatrice si impegna, per quanto riguarda gli operai dipendenti, ad incontrarsi in tempo utile, e comunque prima dell'assunzione del servizio, con le Organizzazioni Sindacali di categoria per ricercare soluzioni idonee a mantenere, compatibilmente con la propria attuale organizzazione, l'occupazione dei lavoratori dipendenti della precedente cessata Impresa appaltatrice del servizio medesimo.

ART. 19 – Cauzione definitiva

L'impresa dovrà effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, la costituzione di una cauzione di importo pari ad € _____ (_____/00) tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- massimale o importo garantito pari al 10% dell'importo contrattuale;
- espressa indicazione di tutte le seguenti clausole:

  a) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando la Committente non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fideiussione";

  b) "il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Stazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo, il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";

  c) "non può essere opposto alla Committente l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";

  d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Committente è quello in cui ha sede la medesima";

  e) (solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Committente").

ART. 20 – Variazione delle prestazioni

La Committente si riserva di variare ulteriormente in aumento o in diminuzione, anche temporaneamente, la consistenza della superficie metrica complessiva oggetto dell'appalto, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 5, 21 comma 2) e 29 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23.

Le suddette variazioni saranno formalizzate mediante semplice comunicazione all'Impresa appaltatrice, procedendo ad aggiornare il corrispettivo contrattuale.

ART. 21 – Verifiche

La Committente si riserva di verificare, a mezzo dei propri incaricati, la conformità delle operazioni effettuate a quanto previsto dal presente Capitolato e dal progetto di svolgimento del servizio presentato dall'Impresa in sede di gara.

ART. 22 – Penali

La Committente si riserva di esercitare, le seguenti facoltà, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste dal successivo art. 23 e/o da specifiche disposizioni di legge:

1- nel caso di risoluzione del contratto, di cui al successivo art. 23, di rifiutare lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e dell'art. 4 del relativo regolamento di attuazione, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che la Committente dovrà sostenere per fare eseguire da altri il servizio;

2- di applicare le seguenti penali:
   a) qualora non vengano rimossi entro i termini indicati nella diffida gli inadempimenti contestati per iscritto dalla Committente; l'entità della penale sarà proporzionale alla gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo del 30% del corrispettivo mensile; l'ammontare della penale sarà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto d'appalto e, in subordine, sulla cauzione definitiva; nel caso di recidiva si potrà applicare quanto previsto al successivo art. 23;
   b) nel caso di inadempimenti successivi ad una prima diffida, relativi a singole prestazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Capitolato; nella fattispecie la Committente si riserva la facoltà di affidare ad altre imprese l'esecuzione delle prestazioni contestate nei confronti dell'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, nonché di rivalersi su quest'ultima per il rimborso della relativa spesa; in tal caso a carico dell'Impresa sarà applicata una trattenuta pari al danno subito dalla Committente;
   c) qualora non vengano fornite entro i termini fissati certificazioni e documentazione richieste dalla Committente; l'entità e le modalità sono le medesime di cui sub a);

d) nel caso non vengano rispettati i termini di volta in volta concordati per gli interventi sulle vetrate esterne o le modalità previste per lo svolgimento delle prestazioni; in tali casi verrà applicata una penale, per ogni giornata o frazione di giornata di ritardo o per ogni ulteriore inadempienza, pari a Euro 100,00.

Le penali per il mancato rispetto delle scadenze sopra indicate saranno applicate previa comunicazione scritta dell'addebito e valutazione delle motivazioni addotte eventualmente dall'Impresa.
L'importo delle penali potrà essere oggetto di compensazione con importi di fatture emesse dall'Impresa e non ancora liquidate.
E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 23 – Risoluzione del contratto

Con riferimento agli articoli 1455 e 1456 del cod. civ., in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali Informatica Trentina possa desumere la sopravvenuta inidoneità dell'Impresa a far fronte agli impegni assunti con il Contratto, la stessa si riserva la facoltà di risolvere il Contratto medesimo per colpa e in danno dell'Impresa, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R., oltre alla facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
La Committente, in particolare, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto, ex art. 1453 C.C. e ai sensi dell'art. 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, nel caso di grave inadempimento, qualora:

a) accerti che l'Impresa non esegue il servizio ordinario conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 4 e ss. del presente Capitolato e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della relativa penale, di cui al precedente art. 22, per più di due volte;
b) accerti che l'Impresa non esegue il servizio periodico conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 5 e ss. del presente Capitolato e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con applicazione della penalità e/o della procedura di cui al precedente art. 22, per più di due volte;
c) accerti omissioni o gravi violazioni nell'eseguire il servizio di pulizia delle vetrate esterne e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della penalità e/o della procedura di cui al precedente art. 22, per più di due volte
d) in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa, nonché di cessione dell'Azienda, qualora la Committente riscontri che vengano meno i requisiti di capacità e di affidabilità dell'appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente paragrafo, l'Impresa prende atto che costituisce in ogni caso inadempienza grave il mancato rispetto di quanto previsto agli articoli 2, 3, 8, 11 e 13.

ART. 24 – Gestione e controllo

L'Impresa, preso atto del contenuto tutto del "Modello Organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" e del "Codice Etico e di comportamento interno" adottati da Informatica Trentina S.p.A. – che dichiara di conoscere globalmente e nelle singole parti, avendone presa completa e piena visione nella sezione "L'Azienda / Dati e informazioni / Modello 231" del sito Internet aziendale www.infotn.it - si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopraccitati e a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente appalto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme.
L'osservanza delle disposizioni tutte di detti documenti è considerata parte essenziale, nell'interesse di Informatica Trentina S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dall'Impresa con il presente Contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nei documenti stessi costituisce inadempimento al Contratto, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

ART. 25 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia di appalti ed all'art. 1667 del Codice Civile.

ART. 26 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese fiscali inerenti alla stipulazione del contratto ed alle sue eventuali proroghe sono ad esclusivo carico dell'Impresa, salvo quelle, I.V.A. compresa, che per disposizione di legge rimangono a carico di Informatica Trentina.

ART. 27 – Modifiche

Eventuali modifiche al presente Capitolato dovranno essere concordate ed apportate solo per iscritto.

Le Parti sostituiranno di comune accordo e per iscritto alle previsioni che risultino contrarie a norme di legge o siano dichiarate nulle o annullate o divengano non più attuabili, con altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare un contenuto il più vicino possibile originariamente inteso ed assicurino un'esecuzione conforme agli scopi inizialmente intesi.
Nel caso in cui una o più previsioni dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero essere dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore.

ART. 28 – Foro competente

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto o all'esecuzione del servizio in appalto, la relativa controversia giudiziaria sarà di competenza esclusiva del Foro di Trento.
E' esclusa la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.

ART. 29 – Trattamento dei dati personali

Informatica Trentina assicura di adempiere tutti gli obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali - ivi compresi quelli relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 - e che pertanto l'Impresa può, in esecuzione del presente accordo, effettuare lecitamente i trattamenti di eventuali dati personali di terzi forniti da Informatica Trentina stessa all'Impresa. L'Impresa tratterà i dati di Informatica Trentina o di terzi, forniti all'Impresa da Informatica Trentina stessa, con le misure di sicurezza previste dagli artt. 33-36 del D.Lgs. n. 196/2003 e relativo all. B, limitatamente al trattamento svolto all'interno delle sedi dell'Impresa stessa.
L'Impresa accetta di conformare la prestazione dei servizi alle istruzioni operative e alle indicazioni regolamentari definite da Informatica Trentina in materia di dati personali.
In particolare, essa deve mantenere assolutamente riservate tutte le informazioni (anche relative alle attività di Informatica Trentina) delle quali viene a conoscenza, pur incidentalmente, nell'esecuzione del Contratto vincolando allo stesso rispetto del segreto tutti i propri dipendenti/consulenti/collaboratori che a vario titolo dovessero venire a conoscenza delle informazioni in questione.
Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi ai rapporti contrattuali sono trattati solo ed esclusivamente al fine di adempiere agli stessi e a rispettare obblighi di legge. I dati saranno trattati con modalità elettroniche e manuali, conservati per la durata prevista dalla legge e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione salve disposizioni normative o provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le parti si danno

reciprocamente atto che spettano loro i diritti di cui agli artt. 7-13 del D.Lgs. n. 196/2003 che potranno essere esercitati rivolgendosi ai rispettivi titolari del trattamento.

Spett.le
Informatica Trentina S.p.A.
Via Gilli, 2
38121 TRENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONE

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: **Contratto ……..**

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____, con sede in _____, Via _____, C.A.P._____, città _____(___), tel. _____/_____ - fax. _____/_____, Partita IVA n._____ (di seguito, Impresa),

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

CHE

con la sig.ra/il sig. ……., impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto è in essere, con l'Impresa, un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato.

Il sottoscritto _____, si impegna a comunicare immediatamente ad Informatica Trentina S.p.A. ogni variazione dovesse subentrare in ordine a quanto testè dichiarato.

TIMBRO E FIRMA

Per presa d'atto da parte della sig.ra/del sig., impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto:

Firma _____

Si allegano:
copia di documento di identità del sottoscrittore;
copia di documento di identità della sig.ra/del sig. impiegata/o per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.